



La partecipazione dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati alla predisposizione della proposta tabellare

La circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il triennio 2012/2014 conferma il ruolo centrale del «sistema tabellare», considerato il cardine della struttura organizzativa degli uffici, secondo quanto dal C.S.M. ormai costantemente affermato nel corso dell'ultimo decennio.

a) i contributi

Prima del termine ultimo previsto per la convocazione delle riunioni con i magistrati dell'ufficio ¹ i Dirigenti richiedono al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati della sede interessata dalla procedura tabellare **contributi sugli interventi ritenuti opportuni** ai fini della migliore organizzazione dell'ufficio. I Dirigenti degli Uffici Giudiziari **motivano** le ragioni per cui accolgono o rigettano le osservazioni formulate dai magistrati dell'ufficio o dai Consigli dell'Ordine degli Avvocati.

b) le osservazioni

Il Presidente della Corte d'Appello, nel quadro di un'auspicabile collaborazione per la soluzione di problemi organizzativi, invia copia della proposta tabellare su supporto cartaceo al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati della sede interessata dalla procedura tabellare per **eventuali osservazioni** da depositarsi entro il termine entro 10 giorni dalla comunicazione del deposito anche qualora il Presidente del Consiglio dell'ordine non si sia avvalso della facoltà di inviare contributi sugli interventi ritenuti opportuni ai fini della migliore organizzazione dell'ufficio.

c) l'invio della tabella approvata

¹ - entro il **1 ottobre 2011** nei Tribunali con un organico di magistrati pari o inferiore a dieci unità
- entro il **15 ottobre 2011** nei Tribunali con un organico di magistrati pari o inferiore a quaranta unità
- entro il **15 novembre 2011** nei Tribunali con un organico di magistrati superiore a quaranta unità e presso la Corte di Cassazione.

Il Presidente della Corte d'Appello invia **copia della Tabella approvata** al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati della sede interessata dalla procedura tabellare (*par. 11.4*)

d) il parere sui procedimenti omogenei da trattare nella sede principale e nelle sezioni distaccate

Le proposte tabellari devono indicare i criteri ai quali il Presidente del Tribunale si attiene nell'adozione del provvedimento dell'art. 48-quinquies, primo comma, O.G. Il provvedimento, se relativo a singoli procedimenti, va adottato successivamente all'instaurazione del procedimento, dopo avere sentito il giudice designato per la trattazione. Le proposte tabellari devono indicare, altresì, i **criteri ai quali il Presidente del Tribunale si attiene nell'adozione del provvedimento dell'art. 48-quinquies** ², **II comma, O.G.** relativamente a gruppi omogenei di

² Art. 48-quinquies - Udienze relative a procedimenti da trattare nella sede principale e nelle sezioni distaccate.

In considerazione di particolari esigenze, il presidente del Tribunale, sentite le parti, può disporre che una o più udienze relative a procedimenti civili o penali da trattare nella sede principale del Tribunale siano tenute in una sezione distaccata, o che una o più udienze relative a procedimenti da trattare in una sezione distaccata siano tenute nella sede principale o in altra sezione distaccata.

Sentiti il consiglio giudiziario ed il consiglio dell'ordine degli avvocati, il provvedimento può essere adottato anche in relazione a gruppi omogenei di procedimenti.

procedimenti. Il provvedimento deve essere adottato *sentiti preventivamente il Consiglio Giudiziario ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati*. Costituiscono gruppi omogenei di procedimenti, da trattare nelle sedi principali, quelli relativi alle *esecuzioni mobiliari e immobiliari e alle funzioni di giudice tutelare*. Il provvedimento deve essere adottato *sentiti preventivamente* il Consiglio Giudiziario ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati (*par. 38.3*).

e) i criteri obiettivi e predeterminati che vengono utilizzati per la fissazione dei ruoli dei processi da parte del Presidente della Corte di Appello e del Presidente del Tribunale

Nel settore penale, oltre ai giorni delle udienze tenute dal giudice monocratico rispetto a quelle tenute dal Collegio, devono essere indicati, con riguardo all'art.132 disp. att. c.p.p., i *criteri obiettivi e predeterminati che vengono utilizzati per la fissazione dei ruoli dei processi* da parte del Presidente della Corte di Appello e del Presidente del Tribunale (*par. 62.3*).

I suddetti criteri sono finalizzati soprattutto a garantire le *esigenze di continuità nella trattazione del procedimento da parte dello stesso Sostituto Procuratore della Repubblica sia nella fase del dibattimento che nella fase dell'udienza preliminare o della trattazione del rito abbreviato*.³

³ *Par. 62.4* – Nella fissazione delle udienze penali dinanzi al giudice del dibattimento, al G.I.P. e al G.U.P., deve essere assicurata la **tendenziale continuità** della designazione del sostituto o dei sostituti originariamente incaricati delle indagini per tutte le fasi del medesimo grado ed, in particolare, per i procedimenti di maggiore complessità, rilevanza e durata. Deve essere, altresì, perseguito l'obiettivo di **concentrare in udienze distinte i procedimenti previsti dall'art.550 c.p.p.**, anche al fine di consentire il miglior utilizzo delle risorse della Procura nel rispetto della norma fissata dall'art.72, ultimo comma, O.G. A tali fini il Presidente è tenuto ad operare l'opportuno raccordo con il Procuratore della Repubblica, garantendo in ogni caso la ragionevole durata del processo.

Par. 62.5 – I dirigenti degli uffici devono sorvegliare circa il **rispetto dell'orario e promuovere moduli orari razionali, anche frazionati**, per la trattazione dei singoli processi. Vigilano altresì sulla predisposizione, nel settore civile di un **calendario del**

All'individuazione dei suddetti criteri si deve pervenire dopo aver sentito, oltre il Procuratore della Repubblica, il Dirigente dell'Ufficio G.I.P., il Dirigente della cancelleria, anche il Presidente dell'Ordine degli Avvocati.

f) parere sulla trattazione nelle sezioni distaccate aventi sede nelle isole delle controversie di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie

Trattasi di un caso residuale, in quanto riguarda l'ipotesi che nelle proposte tabellari, ovvero nel corso del triennio, il Presidente del Tribunale intenda proporre che nelle sezioni distaccate aventi sede nelle isole, ad eccezione della Sicilia e della Sardegna, siano trattate anche le cause concernenti controversie di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie. Questa proposta deve essere formulata dopo avere sentito il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati (*par. 38.4*).

processo, e nel settore penale, di un **piano di smaltimento degli affari, redatti sulla base della selezione preliminare** delegata ai presidenti di sezione e in attuazione dei criteri indicati nel DOG.

Le proposte di tabelle

a) il procedimento

La proposta di tabella va inserita nel modulo informatico standardizzato e va depositata, in copia, nella cancelleria della Corte di Appello entro e non oltre il 31 dicembre 2011.

Il Presidente della Corte d'Appello invia copia della proposta tabellare su supporto cartaceo al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati della sede interessata dalla procedura tabellare per eventuali osservazioni da depositarsi entro il termine di **dieci giorni** (par. 6.3).

Decorso questo termine il Presidente della Corte trasmette al Consiglio Giudiziario le proposte di tabelle degli uffici del distretto, unitamente alle eventuali osservazioni presentate, il quale esprime entro i termini di cui al par. 8.4 (45, 60 e 90 giorni a seconda del tipo di tribunale come indicati al par.3.5) motivato parere sulle proposte e sulle eventuali osservazioni e deduzioni presentate, nonché, **preventivamente consultata la Commissione Flussi** ⁴ ed i

⁴ La **Commissione Flussi** è composta:

- nei Distretti con un massimo di trecento magistrati professionali in pianta organica, da almeno due componenti dello stesso Consiglio Giudiziario, da due magistrati per il settore civile, da due magistrati per il settore penale rispettivamente provenienti dagli uffici del distretto, nonché dai magistrati referenti distrettuali per l'informatica;

- nei Distretti con oltre trecento magistrati professionali in pianta organica, da almeno due componenti dello stesso Consiglio Giudiziario, da tre magistrati per il settore civile, da tre magistrati per il settore penale rispettivamente provenienti dagli uffici del distretto, nonché dai magistrati referenti distrettuali per l'informatica.

La Commissione Flussi può essere periodicamente interpellata dal Consiglio Giudiziario e dai singoli dirigenti per ottenere un'analisi dei dati generali degli uffici del distretto.

Il procedimento tabellare, senza il lavoro delle Commissioni Flussi, si risolverebbe in un momento organizzativo inadeguato a causa della mancanza di idonei strumenti di rilevamento dei dati di pendenza, di sopravvenienza e di smaltimento degli affari civili modellati secondo schemi uniformi per tutti i tribunali e distinti per tipologie di affari predeterminate. L'individuazione qualitativa dei flussi degli affari concorre, infine, ad una più razionale distribuzione del

Comitati Pari Opportunità decentrati, in ordine alla correttezza dell'analisi dei flussi posta a base del programma organizzativo dell'ufficio e sull'idoneità della proposta tabellare al raggiungimento degli obiettivi da perseguire, anche in ragione dei risultati conseguiti nel biennio precedente. Il Presidente della Corte d'Appello, valutati il parere del Consiglio Giudiziario, contenente osservazioni o rilievi e le controdeduzioni del dirigente dell'ufficio, conferma ovvero modifica l'iniziale proposta tabellare, indicando le ragioni della decisione.

b) l'adozione delle proposte di tabelle

la proposta viene inviata al Consiglio Superiore della Magistratura, corredata dalle eventuali osservazioni degli interessati e dal parere del Consiglio Giudiziario, e diviene efficace con l'adozione della delibera del CSM che la recepisce. All'esito della procedura tabellare, a ciascun magistrato deve essere data copia delle tabelle del proprio ufficio, così come approvate dal Consiglio Superiore della Magistratura ed il Presidente della Corte d'Appello **invia copia della Tabella approvata al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati** della sede interessata dalla procedura tabellare. **La tabella deve anche essere pubblicata nel sito web del Tribunale, se esiste**⁵.

c) La variazione tabellare

nel corso del triennio di efficacia della tabella, si possono formulare **proposte di variazione tabellare**, seguendo tutte le fasi della procedura ordinaria (par. 13).

d) Provvedimenti urgenti di modifica della tabella (par. 14)

I dirigenti degli uffici giudiziari, in casi eccezionali e in via di urgenza, possono adottare **provvedimenti di modifica tabellare con riguardo all'assegnazione**

personale amministrativo ed ausiliario.

Si auspica che anche i COA possano consultare i dati delle Comm. Flussi.

⁵ Sarebbe opportuna una diffusione tra gli avvocati della tabella approvata mediante pubblicazione nei siti dei Consigli.

dei magistrati ai settori o alle sezioni, indicando specificamente le ragioni e le esigenze di servizio che li giustificano. I provvedimenti adottati in via di urgenza sono **immediatamente esecutivi**, salva la deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura per la relativa variazione tabellare. Si evidenzia che nella procedura di modifica tabellare urgente **non è prevista alcuna interlocuzione con i Consigli dell'Ordine** e la trasmissione del testo della modifica è lasciato alla sensibilità dei Dirigenti.

Il provvedimento di variazione tabellare urgente è immediatamente comunicato ai magistrati interessati, che possono proporre osservazioni.

Il provvedimento, le eventuali osservazioni formulate e il parere del Consiglio Giudiziario devono essere trasmessi al Consiglio Superiore della Magistratura.

I dirigenti degli uffici giudiziari, in casi eccezionali e in via di urgenza, possono adottare provvedimenti di modifica tabellare **immediatamente esecutivi con riguardo all'assegnazione degli affari alle singole sezioni, ai singoli collegi e ai giudici**, indicando specificamente le ragioni e le esigenze di servizio che li giustificano. Tali provvedimenti, adottati in via di urgenza, **sono esecutivi dal momento in cui il Consiglio Giudiziario esprime unanime parere favorevole**, salva la deliberazione del

Consiglio Superiore della Magistratura per la relativa variazione tabellare (*par. 14.3*).

e) Periodo feriale (*par. 12*)

Entro il **20 aprile** di ciascun anno deve essere predisposto il prospetto di organizzazione del lavoro il periodo feriale.

Nella redazione del prospetto devono essere osservati i seguenti criteri:

a) va evitata una **ripartizione** del periodo feriale con turni inferiori ad una settimana;

b) la scelta dei magistrati in servizio nel periodo feriale va operata assicurando una **equa rotazione**;

c) il numero dei magistrati in servizio nel periodo feriale va determinato in misura tale da **assicurare la funzionalità** dell'ufficio;

d) i prospetti devono indicare, altresì, i magistrati che, in caso di **astensione, ricusazione o impedimento** di quelli destinati ad espletare servizio nel periodo feriale, sono chiamati a sostituirli.

Il prospetto diviene provvisoriamente esecutivo **dopo** il parere favorevole anche solo a maggioranza del Consiglio Giudiziario; applicandosi la procedura ordinaria di azione delle tabelle si deve intendere necessaria anche l'interlocuzione con il COA.

E' stata invece abolita l'altra causa ostativa all'immediata esecutività, costituita dalla presentazione di osservazioni da parte degli interessati.

L'articolazione della proposta tabellare ed il contributo dell'avvocatura

La proposta tabellare si articola in **due parti**:

a) il Documento organizzativo generale (D.O.G.)

b) il Progetto tabellare

Pur restando la struttura della proposta tabellare distinta in due diverse parti denominate rispettivamente Documento Organizzativo Generale e Progetto Tabellare, ne sono stati semplificati e razionalizzati i contenuti.

- **il Documento organizzativo generale (DOG)** è funzionale a chiarire le ragioni delle **scelte organizzative** e a dare conto delle **valutazioni** e dei dati raccolti ed esaminati nonché di tutte le attività svolte dal Presidente per la formulazione della Proposta (*par. 2*):

In particolare i Consigli degli Ordini potranno incentrare la loro attenzione sulle **funzioni** cui il DOG è ora essenzialmente imperniato, ed in particolare: 1) sulla **verifica** del raggiungimento degli obiettivi fissati

nella precedente tabella; 2) sull'indicazione delle **ragioni** per cui tali obiettivi non sono stati conseguiti; 3) sulla fissazione degli **obiettivi prioritari** da perseguire nel triennio di validità della tabella - tra i quali va

necessariamente inserito quello di smaltire tutte le cause attribuite alle sezioni stralcio e, comunque, quelle di più antica iscrizione - e delle **scelte organizzative adottate** per realizzarli, anche ricorrendo alla predisposizione di adeguati piani di smaltimento.

Potranno poi offrire il loro contributo **sull'analisi relativa alla ragionata ripartizione dei magistrati tra il settore civile e il settore penale**, ora particolarmente incentrata sulle esigenze dettate dalla qualità e quantità degli affari giudiziari e sullo stato dell'informatizzazione nell'ufficio.

Infine, il DOG deve contenere un'indicazione schematica delle variazioni rispetto alla precedente tabella e delle imprescindibili esigenze di servizio per cui la proposta tabellare si discosti eventualmente dalle direttive del CSM nonché una relazione, previa consultazione col magistrato di riferimento per l'informatica, sullo stato dell'informatizzazione nell'ufficio e l'indicazione del piano di sviluppo triennale.

Si è prevista, infine, l'allegazione al DOG dei **programmi per la gestione dei procedimenti civili** introdotti dall'art. 37, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, conv. dalla L. 15 luglio 2011, n. 111 ⁶.

⁶ Art. 37

Disposizioni per l'efficienza del sistema giudiziario e la celere definizione delle controversie

1. I capi degli uffici giudiziari sentiti, i presidenti dei rispettivi consigli dell'ordine degli avvocati, entro il 31 gennaio di ogni anno redigono un **programma per la gestione dei procedimenti civili**, amministrativi e tributari pendenti. Con il programma il capo dell'ufficio giudiziario determina:

- a) gli obiettivi di riduzione della durata dei procedimenti concretamente raggiungibili nell'anno in corso;
- b) gli obiettivi di rendimento dell'ufficio, tenuto conto dei carichi esigibili di lavoro dei magistrati individuati dai competenti organi di autogoverno, l'ordine di priorità nella trattazione dei procedimenti pendenti, individuati secondo criteri oggettivi ed omogenei che tengano conto della durata della causa, anche con riferimento agli eventuali gradi di giudizio precedenti, nonché della natura e del valore della stessa.

2. Con il programma di cui al comma 1, sulla cui attuazione vigila il capo

Il fascicolo dell'Ufficio

Tutti i provvedimenti organizzativi adottati dai dirigenti degli uffici giudiziari, anche non formalizzati in variazioni tabellari, vanno trasmessi al Consiglio Giudiziario, che li raccoglie in un apposito fascicolo (*par.17*).

-
- a) dell'ufficio giudiziario, viene dato atto dell'avvenuto conseguimento degli obiettivi fissati per l'anno precedente o vengono
 - b) specificate le motivazioni del loro eventuale mancato raggiungimento. Ai fini della valutazione per la conferma dell'incarico direttivo ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 5 aprile 2006 n. 160, **i programmi previsti dal comma 1 sono comunicati ai locali consigli dell'ordine degli avvocati** e sono trasmessi al Consiglio superiore della magistratura. (*omissis*)

La proposta o progetto tabellare

Per quanto riguarda la proposta tabellare i Consigli dell'Ordine degli Avvocati possono svolgere utili osservazioni e dare suggerimenti sui seguenti punti che compongono il documento:

a) sul procedimento di formazione

verificare se sono state rispettate le seguenti *fasi* del procedimento:

- *la preventiva richiesta* da parte del dirigente dell'ufficio al Presidente del Consiglio Ordine Avvocati di contributi su interventi ritenuti opportuni;
- *l'invio della proposta* al Presidente del Consiglio dell'Ordine per le osservazioni col rispetto del termine minimo di 10 giorni;

b) sulla ripartizioni uffici in sezioni e sui criteri organizzativi:

- sulla *congruità della distribuzione* tra i magistrati fra sezioni civili e sezioni penali *rispetto a qualità e quantità degli affari* ⁷

⁷ Circolare CSM paragrafo 18. – Organizzazione dell'ufficio. Ripartizione dei magistrati tra i settori civile e penale

18.1. - L'eventuale organizzazione dell'ufficio in sezioni è stabilita nella tabella dell'ufficio.

18.2. - I magistrati devono essere ripartiti tra settore civile e settore penale secondo le esigenze determinate dalla qualità e quantità degli affari giudiziari, come esaminate nella relazione organizzativa generale dell'ufficio. Rimane ferma la necessità di considerare autonomamente, sotto il profilo organizzativo, il settore relativo alle controversie di lavoro.

18.3 – In ogni caso in cui vi siano esigenze di riconversione, il magistrato assegnato a una sezione civile o penale può essere a sua domanda coassegnato parzialmente ad altra sezione o a diverso settore, purché senza esonero dalla sezione di provenienza e per finalità formative.

Circolare CSM paragrafo 19. - Numero e dimensionamento delle sezioni

19.1. - La costituzione di ogni sezione del Tribunale ordinario, fatta eccezione per la sezione GIP/GUP, richiede l'assegnazione di non meno di cinque giudici, escluso il Presidente di Sezione, ex art. 46, quinto comma, O.G.

19.2 – Ferma restando detta condizione, per tutti gli uffici la determinazione del numero delle sezioni e dei magistrati assegnati a ciascuna sezione va effettuata tenendo conto delle particolari situazioni di ciascun ufficio, allo scopo di assicurare l'efficienza dell'organizzazione, nell'osservanza delle direttive stabilite nella presente circolare e specificamente:

- sulla determinazione del *numero delle sezioni e sul numero magistrati addetti alle stesse* ⁸, in particolare:

a) della possibilità, derivante dalla normativa sulle tabelle infradistrettuali, di disporre in via ordinaria l'assegnazione congiunta di magistrati a più uffici aventi la medesima competenza.

b) della possibilità di disporre l'assegnazione congiunta dei magistrati ad una o più sezioni distaccate ed alla sede principale e, quindi, della necessità di accertare che i carichi di lavoro presso le prime, anche in considerazione del numero e della natura degli affari trattati, richiedano effettivamente la presenza esclusiva e continuativa di uno o più magistrati;

c) della possibilità di avvalersi dell'apporto collaborativo dei magistrati onorari nei limiti e per le attività previste dal paragrafo 61.

In deroga a quanto previsto dal par. 19.1, sono possibili sezioni composte da cinque magistrati compreso il presidente, purché giustificate da concrete e motivate esigenze di funzionalità del servizio, in relazione alle effettive dimensioni dell'ufficio.

19.3 – Con riguardo alle sezioni distaccate di Tribunale, i dirigenti degli uffici, qualora segnalino la necessità di disporre l'assegnazione di uno o più magistrati in via esclusiva presso una sezione distaccata, devono documentare le ragioni della scelta con adeguati prospetti statistici, comparandoli con i criteri di ripartizione del carico di lavoro attribuito ai magistrati destinati alla sede principale.

19.4 – Nell'assegnazione dei magistrati alle sezioni distaccate i dirigenti degli uffici devono destinare gli stessi, avuto riguardo ai relativi carichi di lavoro, esclusivamente al settore civile o al settore penale, eventualmente in coassegnazione.

⁸ Si ricordano i requisiti per la copertura di posto di giudice penale monocratico e GIP/GUP :

a) no magistrati che non hanno conseguito prima valutazione di professionalità se entrati in magistratura prima del 31.7.2007 (salvo eventuali deroghe per imprescindibili e prevalenti esigenze di servizio);

b) no magistrati che non hanno conseguito la prima valutazione di professionalità se entrati in magistratura dopo 31.7.2007;

c) no assegnazione al Tribunale di magistrati provenienti dalla Procura in conformità alle disposizioni di cui all'art. 13 comma 4 d. l.vo 160/2006 (il magistrato non può essere destinato, neppure in qualità di sostituto, a funzioni di natura penale o miste);

a) sulla possibilità, derivante dalla normativa sulle tabelle infradistrettuali, di disporre in via ordinaria l'assegnazione congiunta di magistrati a più uffici aventi la medesima competenza;

b) sulla possibilità di **assegnare un magistrato ad una o più sezioni distaccate**⁹ ed alla sede principale;

c) sulla necessità che **le sezioni distaccate** in considerazione del numero e della natura degli affari trattati, **richiedano effettivamente la presenza esclusiva e continuativa di uno o più magistrati**; la fissazione del numero dei magistrati destinati alle sezioni distaccate deve tenere conto del numero dei procedimenti pendenti, della natura degli affari trattati ex art. 48-quater O.G e dell'urgenza della loro trattazione;

d) sull'**utilizzo dei magistrati onorari** nei limiti e attività previste dal par. 61 della circolare CSM (vedi capitolo appresso);

e) sull'opportunità della costituzione di sezione in **deroga al numero minimo dei magistrati della sezione** (fino a quattro oltre il Presidente);

f) sull'opportunità della costituzione di sezioni con **competenza specialistica** per materie omogenee; o sull'accorpamento per materie omogenee all'interno delle sezioni; sulla previsione, ove non possibile l'accorpamento delle materie per aree omogenee, dell'istituzione di sezioni specializzate per gruppi di materie.

Negli uffici di ridotte dimensioni in caso di **unica sezione civile o unica sezione penale** (oltre alla sezione gip/gup) la tabella deve indicare se sia possibile istituire dei ruoli specializzati per specifiche materie.

f) sul rispetto di seguenti principi:

- che sia istituita una **sezione specializzata "lavoro"** presso i Tribunali che hanno un organico di giudici del lavoro non inferiore a cinque magistrati; negli altri casi che sia assicurata la **gestione separata dei**

ruoli e delle udienze per la materia del lavoro e della previdenza e assistenza;

- che sia istituita una **sezione specializzata della famiglia**, con subspecializzazione per la materia tutelare nel caso il numero dei magistrati in organico ed il numero degli affari trattati lo consenta; i magistrati preposti alla sezione specializzata famiglia, che facciano anche i giudici tutelari, partecipano in misura ridotta, rispetto agli altri componenti della sezione, alle assegnazioni ordinarie;

- che i magistrati delle **sezioni penali e delle sezioni civili siano destinati a svolgere sia funzioni collegiali che monocratiche**, salvo che esigenze organizzative dell'ufficio o specifiche condizioni personali non richiedano una destinazione in via esclusiva a funzioni collegiali o monocratiche;

- che siano rispettate per il penale le **previsioni dell'art.19 D.Lvo n.160** del 2006 e del relativo Regolamento del CSM 13 marzo 2008 in materia di permanenza massima nella medesima posizione tabellare;

- che sia istituita la **sezione gip/gup** nei tribunali organizzati in più di due sezioni; tale sezione deve prevedere l'assegnazione di magistrati in numero adeguato ed in ogni caso

a) **non inferiore a un terzo organico della Procura e un decimo organico intero** Tribunale e tenendo conto rapporto con carichi giudici del dibattimento, considerando eventualmente la copertura effettiva;

b) **maggiorata di 2/5** per Tribunale capoluogo del distretto;

c) che sia rispettato il **divieto di assegnazione di funzioni dibattimentali** a magistrati addetti a sezione gip/gup (salvo motivata deroga per oggettiva impossibilità provvedere altrimenti), ed il divieto della previsione della separazione dei ruoli gup e ruoli gip, salvo quando le dimensioni dell'ufficio e l'effettiva copertura degli organici impongano di prevenire troppo ricorrenti situazioni di incompatibilità.

Il divieto non opera comunque per i tribunali per i minorenni.

⁹ in caso di **assegnazione** di uno o più **magistrati in via esclusiva alla sezione distaccata**, occorre che la tabella dia motivazione sul punto, con adeguati prospetti statistici e comparazione con lavoro magistrati assegnati sede principale.

g) che siano indicate le *pendenze* e previste le modalità ed i termini per la definizione dei *procedimenti residui* davanti le “*sezioni stralcio*”;

h) che vi sia la previsione di modalità per *scambio di informazioni* all’interno delle Sezioni sulle esperienze giurisprudenziali e per *verificare l’andamento del servizio* e sia indicato un coordinatore per le sezioni staccate

i) che sia specificato nella proposta se sussistano o meno eventuali *situazioni di incompatibilità*, riconducibili alle ipotesi di cui agli artt. 18 e 19 O.G.¹⁰ e casi analoghi di cui alla Circolare Csm P-12940 del 25 maggio 2007 (i COA possono segnalare eventuali incompatibilità non rilevate)

l) che siano definiti *criteri oggettivi e predeterminati per assegnazione degli affari* alle singole sezioni civili e alle singole sezioni penali; tra i collegi, tra i componenti del collegio penali, per la distribuzione affari monocratici; all’interno della sezione penale, tra i giudici, in relazione alle diverse modalità di esercizio dell’azione penale (citazione diretta, direttissimi, da gup); per la distribuzione degli affari monocratici,

¹⁰ **Art. 18 - Incompatibilità di sede per parentela o affinità con professionisti.**

I magistrati giudicanti e requirenti delle corti di appello e dei tribunali, non possono appartenere ad uffici giudiziari nelle sedi nelle quali i loro parenti fino al secondo grado, o gli affini in primo grado, sono iscritti negli albi professionali di avvocato o di procuratore, né, comunque, ad uffici giudiziari avanti i quali i loro parenti od affini nei gradi indicati esercitano abitualmente la professione di avvocato o di procuratore.

Art. 19 - Incompatibilità per vincoli di parentela di affinità fra magistrati della stessa sede.

I magistrati che hanno tra loro vincoli di parentela o di affinità fino al terzo grado non possono far parte della stessa corte o dello stesso tribunale o dello stesso ufficio giudiziario.

Questa disposizione non si applica quando, a giudizio del Ministro di grazia e giustizia (1), per il numero dei componenti il collegio o l’ufficio giudiziario, sia da escludere qualsiasi intralcio al regolare andamento del servizio.

Tuttavia non possono far parte come giudici dello stesso collegio giudicante nelle corti e nei tribunali i parenti e gli affini sino al quarto grado incluso.

(1) A norma dell’art. 65 D.P.R. n. 916/1958 tale valutazione spetta ora al Consiglio superiore della magistratura.

all’interno della sezione civile, tra i singoli giudici, per la distribuzione degli affari tra i componenti del collegio civili; di assegnazione automatica degli affari ufficio GIP assicurando criteri di equilibrio tra specializzazione e rotazione degli affari, per la distribuzione degli affari tra giudici del lavoro evitando la prevedibilità dell’assegnazione tra giudici del lavoro. Tutti questi criteri sono meglio dettagliati dal Capo IV *paragrafi 52 -58* della Circolare CSM sulle tabelle 2012/2014

m) che siano definiti i *criteri* oggettivi e di regola automatici che saranno seguiti per la *sostituzione di magistrati astenuti, ricusati o comunque impediti* (par. 59).

n) che sia indicata, specificandone entità ed impegno, *l’attività giudiziaria riservata ai Presidenti di Tribunale, ai presidenti di sezione e al Presidente Aggiunto della sezione GIP/GUP*; indicare quali delle attività di direzione dell’ufficio di cui all’art. 47 O.G.¹¹ il Presidente del Tribunale intenda esercitare direttamente e per quali, invece, ritenga di farsi coadiuvare dai Presidenti di

¹¹ **Art. 47 - Attribuzioni del presidente del tribunale.**

Il presidente del tribunale dirige l’ufficio e, nei tribunali costituiti in sezioni, distribuisce il lavoro tra le sezioni, salvi i compiti del presidente di sezione. Esercita le altre funzioni che gli sono attribuite dalla legge nei modi da questa stabiliti.

Art. 47-bis - Direzione delle sezioni.

Nei tribunali costituiti in sezioni e nei quali sono istituiti posti di presidente di sezione, la direzione delle sezioni è attribuita ad un presidente di sezione.

Nei tribunali nei quali non sono istituiti posti di presidente di sezione, dell’organizzazione del lavoro della sezione è incaricato il magistrato designato nelle tabelle formate ai sensi dell’articolo 7-bis.

Art. 47-ter - Istituzione dei posti di presidente di sezione.

Salvo quanto previsto dal secondo e dal terzo comma, nei tribunali costituiti in sezioni ai quali sono addetti più di dieci giudici ordinari possono essere istituiti posti di presidente di sezione, in numero non superiore a quello determinato dalla proporzione di uno a dieci.

Il posto di presidente di sezione può essere comunque istituito, senza l’osservanza dei limiti previsti dal primo comma:

a) per la direzione della corte di assise e delle singole sezioni della medesima, quando il numero delle udienze da esse tenute lo richiede;

b) per la direzione delle seguenti sezioni, tenuto conto della loro consistenza numerica e delle specifiche esigenze organizzative:

Sezione ai sensi dell'art. 47 quater, secondo comma O.G., (con riguardo alle funzioni presidenziali in materia di famiglia, il Presidente del Tribunale, qualora ritenga di delegare altro magistrato dell'ufficio, designa di regola il Presidente di Sezione a cui è attribuita la materia).

Deve essere specificato il numero dei magistrati che collaborano a specifiche attività presidenziali, non espressamente riservate ai Presidenti di Sezione, e le ragioni della loro scelta.

Devono essere indicati gli incarichi di coordinamento conferiti ai Presidenti di Sezione consistenti:

- 1) nella direzione di più sezioni che trattano materie omogenee;
- 2) nel coordinamento di uno o più settori dei servizi o di gestione del personale;
- 3) in ogni altra attività collaborativa in tutti i settori nei quali essa è ritenuta opportuna.

La tabella deve designare il **magistrato**

- 1) sezioni incaricate della trattazione delle controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie;
- 2) sezioni incaricate degli affari inerenti alle procedure concorsuali;
- 3) sezioni dei giudici incaricati dei provvedimenti previsti dal codice di procedura penale per la fase delle indagini preliminari e per l'udienza preliminare, salvo quanto previsto dal terzo comma.

In ogni tribunale ordinario di cui alla Tabella A allegata alla legge 22 dicembre 1973, n. 884, la sezione dei giudici incaricati dei provvedimenti previsti dal codice di procedura penale per la fase delle indagini preliminari e per l'udienza preliminare è diretta da un presidente di sezione. Si applicano le disposizioni dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 25 settembre 1989, n. 327, convertito dalla legge 24 novembre 1989, n. 380.

Art. 47-quater - Attribuzioni del presidente di sezione.

Il presidente di sezione, oltre a svolgere il lavoro giudiziario, dirige la sezione cui è assegnato e, in particolare, sorveglia l'andamento dei servizi di cancelleria ed ausiliari, distribuisce il lavoro tra i giudici e vigila sulla loro attività, curando anche lo scambio di informazioni sulle esperienze giurisprudenziali all'interno della sezione. Collabora, altresì, con il presidente del tribunale nell'attività di direzione dell'ufficio.

Con le tabelle formate ai sensi dell'articolo 7-bis, al presidente di sezione può essere attribuito l'incarico di dirigere più sezioni che trattano materie omogenee, ovvero di coordinare uno o più settori di attività dell'ufficio.

destinato a presiedere l'ufficio in caso di mancanza o impedimento del Presidente del Tribunale (scelto preferibilmente tra i Presidenti di Sezione). La designazione deve avvenire, previo interpello, con *provvedimento motivato che dia conto delle disponibilità acquisite e della valutazione comparativa effettuata con riferimento specifico ai requisiti attitudinali*, precisando, qualora la scelta non ricada su uno dei Presidenti di Sezione, le ragioni che l'hanno determinata.

Nei tribunali nei quali non sono istituiti posti di Presidente di sezione, ovvero nei casi nei quali la sezione non è diretta da un Presidente di sezione, l'organizzazione del lavoro è attribuita ad un magistrato ad essa assegnato, designato nelle proposte di tabella.

La scelta del magistrato incaricato della direzione della sezione deve essere effettuata avendo riguardo, in principale, alle attitudini e al merito e, in via residuale, all'anzianità nell'ufficio e nel ruolo. Le attitudini ed il merito devono essere motivate. Per la scelta del magistrato coordinatore delle sezioni lavoro, fallimentari, societarie, della famiglia e delle sezioni GIP/GUP, per le esigenze di specializzazione e la complessità e delicatezza delle materie trattate, va data prevalenza al criterio delle attitudini.

Nella redazione della proposta tabellare deve tenersi conto dell'eventuale decorso del **termine massimo di durata delle funzioni direttive o semidirettive** nella medesima sede anche ai fini della mobilità interna e della ripartizione dei carichi di lavoro.

- o) che siano indicati **giorni di udienza**;
- p) che siano indicati specificamente i magistrati destinati a svolgere compiti **di supplenza nelle ipotesi di mancanza o temporaneo impedimento** di quelli previsti quali titolari delle funzioni, in modo da permettere **l'automatica identificazione del supplente** per ciascun magistrato. A tal fine, ove manchi l'indicazione nominativa specifica, vanno indicati i criteri oggettivi da osservare nell'adozione del provvedimento di supplenza, con specifico riguardo alle modalità della scelta del supplente. L'utilizzazione dei magistrati onorari di tribunale in supplenza dei magistrati professionali deve avvenire in conformità a quanto appresso

previsto.

In particolare l'attenzione degli Ordini dovrà incentrarsi:

- sui **criteri** obiettivi e predeterminati per la **fissazione dei ruoli dei processi** da parte del Presidente del Tribunale nel settore penale;
- sui criteri seguiti per assicurare la tendenziale continuità della designazione del sostituto incaricato delle indagini nella fissazione delle udienze penali, in particolare, per i

procedimenti di maggiore complessità, rilevanza e durata;

- sui criteri di **composizione dei collegi** che devono essere predeterminati anche all'interno della sezione;
- sui criteri indicati per l'individuazione dei sostituti e supplenti;
- sull'effettiva adozione di moduli organizzativi che realizzino una specializzazione dei giudici, in particolare nei settori lavoro e famiglia

Giudici onorari di Tribunale

È stata profondamente innovata la disciplina in tema d'impiego dei giudici onorari di tribunale, prevedendo innanzitutto che essi possano essere destinati, **in supplenza, anche a comporre i collegi**, sia civili sia penali, aderendo a una diversa e più ampia interpretazione delle norme dettate in materia (*par. 61*).

In applicazione del disposto normativo di cui all'art. 43 bis R.D. 12/1941¹², è stato inoltre ampliato il novero delle materie che possono essere devolute ai g.o.t., cosicché **risultano loro sottratti**, ove utilizzati in affiancamento ai giudici togati, **soltanto**:

a) **per il settore civile**, i procedimenti cautelari e possessori, fatta eccezione per le domande proposte nel corso della causa di

¹² 43-bis. **Funzioni dei giudici ordinari ed onorari addetti al tribunale ordinario.**

I giudici ordinari ed onorari svolgono presso il tribunale ordinario il lavoro giudiziario loro assegnato dal presidente del tribunale o, se il tribunale è costituito in sezioni, dal presidente o altro magistrato che dirige la sezione.

I giudici onorari di tribunale non possono tenere udienza se non nei casi di impedimento o di mancanza dei giudici ordinari.

Nell'assegnazione prevista dal primo comma, è seguito il criterio di non affidare ai giudici onorari:

a) nella materia civile, la trattazione di procedimenti cautelari e possessori, fatta eccezione per le domande proposte nel corso della causa di merito o del giudizio petitorio;

b) nella materia penale, le funzioni di giudice per le indagini preliminari e di giudice dell'udienza preliminare, nonché la trattazione di procedimenti diversi da quelli previsti dall'articolo 550 del codice di procedura penale.

merito o del giudizio petitorio, nonché gli appelli avverso le sentenze del giudice di pace;

b) **per il settore penale**, i procedimenti monocratici diversi da quelli previsti dall'art. 550 c.p.p., i procedimenti che si trovino nella fase che comporta l'esercizio delle funzioni GIP/GUP nonché i giudizi di appello avverso le sentenze del giudice di pace.

Fermi tali limiti di materia, dunque, l'utilizzazione dei g.o.t. può essere ora modulata secondo tre diverse modalità:

1) affiancamento a un giudice togato, assegnatario a tale scopo di un ruolo aggiuntivo, che sarà gestito con l'ausilio del g.o.t., cui verranno, nel settore civile, con preferenza affidati i tentativi di conciliazione e i procedimenti speciali previsti dagli artt. 186 bis e 423, comma 1, c.p.c., oltre ad attività istruttoria non complessa; nel settore penale quei procedimenti speciali o i dibattimenti individuati all'esito dell'udienza di comparizione ex art. 555 c.p.p., dal giudice togato;

2) assegnazione di un ruolo autonomo, in caso di significative vacanze nell'organico dell'ufficio, con esclusione delle seguenti materie

a) per il settore civile:

- societaria e fallimentare;
- proprietà intellettuale ed industriale.

b) per il settore penale:

- i procedimenti con rito direttissimo;

3) supplenza dei giudici togati, nei casi di impedimento, ferme in questo caso le

limitazione introdotte per l'assegnazione di ruoli autonomi.

Al fine di garantire la massima coerenza della giurisprudenza di ogni ufficio e di ciascuna sezione, nonché la necessaria vigilanza sui giudici onorari, è stata introdotta la figura del **“giudice coordinatore e referente dei g.o.t.”**, normalmente coincidente con il presidente di sezione, allorquando ai giudici onorari venga assegnato un ruolo. Analoghe responsabilità vengono riconosciute in capo al giudice togato titolare di un ruolo aggiuntivo e, per questo, affiancato da un g.o.t.

Le proposte tabellari dovranno contenere specifiche indicazioni quanto alla destinazione ed alle funzioni dei giudici onorari di Tribunale (GOT) assegnati, in

funzione collaborativa, ai singoli uffici ed alle singole sezioni degli uffici, ai sensi dell'art. 43 bis O.G.

Devono essere indicati i ***criteri oggettivi e predeterminati di assegnazione*** degli affari ai G.O.T., anche nel caso di affiancamento del G.O.T. ad un giudice togato, nonché i **criteri** per l'operare della **sostituzione** dei giudici professionali, nell'osservanza dei limiti stabiliti dall'art. 43 bis O.G.

Ogni anno il dirigente dell'ufficio, entro il 31 dicembre, trasmette al Consiglio Giudiziario ed al CSM una relazione, da inserire nel fascicolo di cui al par. 17, sulle modalità di utilizzo dei GOT e sui risultati conseguiti.

E' previsto che i GOT siano coinvolti nel procedimento di formazione delle tabelle (*par. 7.1*).

Particolarità delle tabelle per gli Ordini Distrettuali:

- Per **le Corti di Appello** le proposte tabellari devono indicare la sezione che giudica sulle impugnazioni dei provvedimenti del Tribunale per i minorenni ed alla quale sono attribuite le altre funzioni previste dal codice di procedura penale nei procedimenti a carico di imputati minorenni (i magistrati addetti a sezioni minori devono avere specifiche competenze in materia minorile o tutelare) e devono indicare la sezione o i collegi competenti per giudizi ex lege n.89 del 2001 (irragionevole durata del processo)

- Le proposte tabellari dei Tribunali capoluogo del Distretto di Corte d'Appello devono indicare **la sezione o le sezioni del Tribunale incaricate della decisione sulle richieste di riesame e appello delle misure cautelari personali o reali**. I criteri organizzativi della sezione devono mirare a permettere la formazione di più collegi - in modo che ne facciano parte a rotazione tutti i magistrati assegnati alla sezione - nonché ad evitare possibili situazioni di incompatibilità.

Le proposte tabellari debbono prevedere l'istituzione di una sezione autonoma, composta da magistrati non addetti ad altre sezioni penali o alla sezione GIP/GUP,

alla quale sono attribuite le richieste di riesame e di Appello.

Ove la dimensione dell'ufficio e la concreta situazione dell'organico non consentono l'istituzione di una sezione autonoma, l'attribuzione di tali richieste a più sezioni ovvero a più collegi, deve avvenire secondo un criterio di rotazione e con eventuale esonero dal lavoro ordinario, concentrando, ove possibile, in capo al medesimo collegio tutti i ricorsi relativi al medesimo procedimento e garantendo in ogni caso che il giudice chiamato a decidere l'impugnazione avverso le ordinanze cautelari non faccia parte del collegio del dibattimento.

- I **ricorsi di cui agli articoli 3 e segg. della L. 24 marzo 2001, n. 89** debbono essere trattati, preferibilmente, presso un'unica sezione o dai medesimi collegi, che debbono essere espressamente indicati nelle proposte tabellari

- Con riferimento alla **sezione specializzata in materia di proprietà industriale ed intellettuale** presso Tribunale Distrettuale e presso Corte d'Appello (la cui composizione deve essere almeno 6 magistrati (5 più presidente o sei magistrati con un coordinatore) si richiamano i paragrafi 25.3 e 25.4 della Circolare C.S.M.

In particolare il par. 25.5 ha previsto che per gli uffici con minore contenzioso si

costituiscano due collegi uno per i ricorsi e le domande e l'altro per il reclamo.

Si ringrazia chi ha curato la redazione del testo: Avv. Stefano Frizzi, Dr. Bruno Giangiacomo, Dr. Giorgio Piziali, Avv. Antonio Rosa.